



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ufficio 11° - BINGO

Prot. n. 2011/ 47023 /Giochi/BNG

Roma, **28 NOV. 2011**

Ai Concessionari della
gestione del gioco
del Bingo

Alle Associazioni di categoria
dei concessionari della
gestione del gioco
del Bingo

Agli Uffici Regionali e
Sezioni distaccate
dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
= Loro sedi =

Alla SOGEI s.p.a.
Via M. Carucci, n. 99
00143 - ROMA

OGGETTO: Gioco del Bingo. Prelievo erariale, compenso per il controllore centralizzato del gioco e montepremi, di cui rispettivamente agli art. 5, 7 e 6 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29.

Con decreto direttoriale 31 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011, e sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it, in applicazione della norma contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 2011, sono state prorogate **fino al 31 dicembre 2011** le disposizioni contenute nei decreti direttoriali dell'8 ottobre 2009 e del 16 novembre 2009, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 253 del 30 ottobre 2009 e n. 289 del 12 dicembre 2009.

I predetti decreti hanno stabilito, in attuazione dell'art. 21, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2010 (termine prorogato dapprima fino al 31 marzo 2011 e successivamente, con il D.P.C.M. suindicato, fino al 31 dicembre 2011) che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli art. 5 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, sono

fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle, il montepremi di cui all'art. 6 del citato D.M. n. 29/2000 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita ed è consentito il pagamento differito del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato.

Considerato che, ad oggi, non risulta essere stato presentato alcun provvedimento normativo volto a prorogare o a stabilizzare tali aliquote, si evidenzia che, **laddove entro il 31 dicembre 2011 non dovesse essere emanato alcun provvedimento in tal senso**, il prelievo erariale, il compenso per il controllore centralizzato del gioco ed il montepremi **dal 1° gennaio 2012** devono essere calcolati in base alle percentuali originariamente stabilite dagli artt. 5, 7 e 6 del ripetuto D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e cioè pari rispettivamente al **20%**, al **3,80%** ed al **58%**, quest'ultimo da ripartire ai sensi dell'art. 9 del regolamento di gioco previgente rispetto al suindicato decreto dell'8 ottobre 2009 e cioè secondo le modalità, le percentuali ed i numeri soglia stabiliti dal decreto direttoriale 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 2005.

Parimenti, per il Bingo con partecipazione a distanza disciplinato dal decreto 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011, dovranno essere applicate le aliquote stabilite dagli artt. 5, 7 e 6 del ripetuto D.M. n. 29/2000, e cioè pari rispettivamente al **20%**, al **3,80%** ed al **58%**.

Pertanto, per la ripartizione del montepremi (pari al 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita), non potrà più trovare applicazione l'art. 5 del suindicato decreto del 24 maggio 2011 che, di conseguenza, sarà modificato con apposito provvedimento sulla base di quanto disposto dall'originario decreto direttoriale del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, non più in vigore.

In relazione a quant'innanzi rappresentato, i concessionari del gioco del Bingo dovranno apportare le necessarie modifiche ai sistemi informatici e ai palinsesti entro la predetta data del **1° gennaio 2012**, ponendo in essere, **tempestivamente**, tutte le iniziative e gli adempimenti di ordine tecnico ed organizzativo per evitare ogni soluzione di continuità nell'attività di gestione del gioco.

I sistemi informatici, quindi, dovranno garantire, al termine della sessione di gioco del 31 dicembre 2011, la modifica delle citate aliquote per tutte le cartelle che saranno vendute nelle successive sessioni dal 1° gennaio 2012, nonché dei parametri di gioco (numero-soglia di palline estratte, percentuali da assegnare ai fondi per l'erogazione dei premi speciali, del bingo one, ecc.).

Va da sé che, in relazione ai quantitativi di cartelle acquistate presso gli Uffici regionali in data anteriore al 1° gennaio 2012 e non ancora vendute al pubblico, i concessionari saranno tenuti a corrispondere il conguaglio pari all'11,80% quale

differenza tra il 12% già versato all'atto di acquisto delle cartelle e il 23,80% dovuto a titolo di prelievo erariale e di compenso al controllore centralizzato del gioco del Bingo.

A tal fine, i concessionari dovranno predisporre un prospetto con l'indicazione delle cartelle non vendute alla data del 31 dicembre 2011, trasmettendone copia allo scrivente Ufficio, ai competenti Uffici regionali e alla SOGEI s.p.a. e dovranno provvedere al versamento dell'11,80% del valore di tali cartelle, con le modalità e nei termini che saranno successivamente comunicati.

Gli Uffici regionali, **dal 1° gennaio 2012** potranno consegnare ai concessionari le cartelle Bingo, **previo pagamento anticipato**, come disposto dall'art. 5 del D.M. n. 29/2000, del **23,80%** a titolo di prelievo erariale e di compenso al controllore centralizzato del gioco.

Si fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni che avverranno a stretto giro.

IL DIRIGENTE
Mario LOLLORIGIDA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mario Lollorigida", written in a cursive style. The signature is positioned below the typed name and extends to the right.